



modulo uno SpA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI CASTELLO TESINO



PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

**RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI
DELLA L.P. N° 10 DELL'11/09/1998 E D.P.G.P. N° 38-110/LEG DEL 26/11/1998**

Relazione n° M1.08.REL.01/29685
Torino, 08 settembre 2008

MODULO UNO SpA - VIA CUORGNE', 21 - 10156 TORINO (ITALY) - Tel. 011.22.22.225 - Fax 011.22.22.226 sito internet: www.modulouno.it e-mail: info@modulouno.it
REGISTRO IMPRESE 447/1978 TORINO - P. IVA e C.F. n° 01449620010 - CAP. SOC. € 800.000

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000
CENTRO DI TARATURA SIT N° 62 - ORGANISMO COMPETENTE EMC - ORGANISMO D'ISPEZIONE AI SENSI DEL DPR 462/01
LABORATORIO RICONOSCIUTO ALTAMENTE QUALIFICATO CON D.M. 9 OTTOBRE 1985 E AUTORIZZATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/82
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DEL D.M. 166/01

INDICE

1. PREMESSA	3
2. QUADRO NORMATIVO	3
3. DEFINIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE	5
4. ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE AL TERRITORIO COMUNALE	6
4.1. ANALISI DELLE SINGOLE ZONE OMOGENEE	6
4.2. RESTITUZIONE GRAFICA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	10
5. ESTENSIONE DELLE ZONE ACUSTICHE OMOGENEE	10
6. CONCLUSIONI	11

Elenco Allegati

Allegato A: Tavole 1a, 1b, 1c, 2 – Classificazione acustica del territorio.

1. PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Castello Tesino

- a seguito della predisposizione di un nuovo Piano Regolatore Generale Intercomunale (comprendente il territorio dei comuni di Castello, Cinte e Pieve Tesino) il quale, comunque, al momento della redazione della classificazione acustica, non è ancora stato adottato dall'autorità comunale,
- considerando quanto stabilito dalla normativa nazionale e provinciale in materia di inquinamento acustico (Legge Quadro n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e successivi decreti attuativi),

ha deciso di affidare la predisposizione di un piano di zonizzazione acustica di cui la presente relazione ne è parte integrante, alla Società Modulo Uno S.p.A..

L'attività è stata così strutturata:

- applicazione della tabella comparativa tra le tipologie di classificazione, per permettere l'ordinato passaggio dalla normativa provinciale a quella nazionale ai fini dell'applicazione dei limiti ammissibili del rumore sul territorio (DGP n.14002, 11 dicembre 1998);
- redazione del piano di classificazione acustica comunale recependo sia gli strumenti urbanistici vigenti, sia i nuovi strumenti urbanistici, attualmente in fase di redazione definitiva da parte dei soggetti incaricati.

2. QUADRO NORMATIVO

Di seguito, si dà una descrizione sintetica delle principali leggi attualmente presenti nel panorama normativo italiano in materia di tutela ambientale dall'inquinamento acustico.

La Legge Quadro in materia di inquinamento acustico è la n° **447/1995** "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"; alla quale fanno seguito una serie di decreti attuativi. In particolare essa definisce le modalità di applicazione della classificazione acustica, già introdotta dal *d.P.C.M. 01/03/1991*, demandando alle Regioni il compito di stabilire i criteri in base ai quali i Comuni dovranno procedere alla classificazione acustica del proprio territorio.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, in ottemperanza al *d.P.C.M.* del 01-03-1991, è stata promulgata la Legge Provinciale n. 6 del 18-03-1991 che riguardava i primi provvedimenti in materia di inquinamento acustico; sulla base di quest'ultima, nei primi anni novanta, erano state predisposte le prime zonizzazioni acustiche comunali. Successivamente la Giunta Provinciale ha provveduto ad emanare apposita normativa riguardante le disposizioni di adeguamento alla Legge Quadro n. 447/95 (L.P. n. 10 dell' 11/09/1998 Art. 60, *d.P.G.P.* n. 38-110/Leg del 26/11/1998, *D.G.P.* n. 14002 dell' 11/12/1998).

Normativa nazionale

- *d.P.C.M. 01/03/1991*: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge Quadro n° 447/1995: "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- *d.M. 11/12/1996*: "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";

- d.M. 31/10/1997: “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”;
- d.P.C.M. 14/11/1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- d.P.C.M. 05/12/1997: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- d.P.R. n° 496 dell’11/12/1997: “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”;
- d.M. 16/03/1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- d.P.R. n° 459 del 18/11/1998: “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
- d.P.C.M. 16/04/1999 n° 215: “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- d.M. 20/05/1999: “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”;
- d.P.R. n° 476 del 09/11/1999: “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n° 496, concernente il divieto di voli notturni”;
- d.M. 03/12/1999: “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”;
- d.M. 29/11/2000: Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”;
- d.P.R. n° 304 del 03/04/2001: “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della legge 26 novembre 1995, n° 447”;
- d.P.R. n° 142 del 30/03/2004: “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447”;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 06/09/2004: “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale ed applicabilità dei valori limite differenziali”.

Va da sé che alcune di queste norme (ad esempio quelle riguardanti aspetti legati al traffico aereo e ferroviario) non interessano minimamente la predisposizione del piano di zonizzazione acustica in quanto non presenti sul territorio in esame.

Normativa della Provincia autonoma di Trento

- Legge di Provincia Autonoma del 18/03/1991 n° 6: “Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico”;
- d.P.G.P. del 04/08/1992 n° 12-65/Leg: “ Approvazione del regolamento di esecuzione della Legge provinciale n° 6 del 18-03-1991: provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico”;
- Legge di Provincia Autonoma dell’ 11/09/1998 n° 10: “Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998” – art. 60: “Prime disposizioni di adeguamento alla Legge n. 447 del 26/10/1995 e abrogazione di disposizioni della Legge Provinciale n° 6 del 18/03/1991”;
- d.P.G.P. del 26/11/1998 n° 38-110/Leg: “ Norme regolamentari di attuazione del capo XV della Legge Provinciale 11/09/1998 n° 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”

- D.G.P. n° 14002 dell' 11/12/1998: "Criteri e modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'art 4, comma 4, della L.P. n° 6 del 18/03/1991, alle zonizzazioni acustiche di cui alla Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Ulteriore documentazione

- A.N.P.A. Agenzia Nazionale per la Protezione Ambiente: "Linee guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico" del febbraio 1998.

3. DEFINIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE

Sulla base degli artt. 4 e 6 della legge n° 447/1995, il territorio comunale viene suddiviso in sei classi aventi destinazioni d'uso differenti, queste classi, già a suo tempo introdotte dal d.P.C.M. 01/03/1991, sono riproposte nella Tabella A del d.P.C.M. 14/11/1997, ovvero:

TABELLA A

- Classe I -** **Aree particolarmente protette**: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- Classe II -** **Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- Classe III -** **Aree di tipo misto**: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali: aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- Classe IV -** **Aree di intensa attività umana**: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali: le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie: le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- Classe V -** **Aree prevalentemente industriali**: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- Classe VI -** **Aree esclusivamente industriali**: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per quanto riguarda i valori limite assegnati ad ogni Classe acustica, si faccia riferimento all'apposita normativa attualmente vigente (Legge quadro n° 447/95 e suoi decreti applicativi, in particolare il d.P.C.M. 14/11/1997).

4. ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE AL TERRITORIO COMUNALE

La tabella che segue è stata utilizzata per la redazione della classificazione acustica secondo quanto indicato dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico e relativi decreti di attuazione.

Tabella 1

Corrispondenza e adeguamento delle classificazioni in aree alle zonizzazioni acustiche di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico come definita da d.G.P. n. 14002 dell'11/12/1998

Allegato A - L.P. 6/91 Artt. 2-3 del D.P.G.P. 04-08-1992 n. 12-65/leg	Classi	D.P.C.M. 14-11-1997
Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cura e riposo		
Aree residenziali protette Aree agricole, a bosco e a pascolo Aree a parco e riserva naturale e biotopo	I	Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali	II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici	III	Aree di tipo misto
Aree commerciali e abitative urbane attraversate da vie principali di traffico	IV	Aree di intensa attività umana
Aree produttive	VI	Aree esclusivamente industriali

4.1. Analisi delle singole zone omogenee

In via preliminare è stata acquisita la documentazione, di cui si riporta l'elenco, utile alla stesura del piano di zonizzazione acustica:

Documentazione di riferimento:

- Carta Tecnica Regionale della Provincia Autonoma di Trento centrata sul Comune di Castello Tesino in formato informatico;
- Piano Regolatore Generale Intercomunale inerente i comuni di Castello, Cinte e Pieve Tesino – Documento preliminare;
- Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.I. e relazione illustrativa.

Tenendo conto della documentazione di cui sopra si è condotta una analisi qualitativa sulla destinazione d'uso del territorio, prevalente ed effettiva, caratterizzando le zone in base alla tipologia di insediamenti, collocazione delle attività produttive, distribuzione della viabilità.

Di seguito si riporta la tabella che evidenzia le associazioni qualitative tra le destinazioni d'uso del territorio e le classi acustiche:

Zone territoriali omogenee (da P.R.G.I.)	Classi acustiche assegnate	Note eventuali
ZONE RESIDENZIALI		
Centro storico e manufatti storici	II	E' stata assegnata la Classe acustica II per garantire maggior tutela (e valore) al centro storico, pur essendo ivi presenti alcuni esercizi commerciali.
Zona residenziale di completamento	III	E' stata assegnata la Classe III per dare maggior "capienza acustica" all'area in esame pur essendo le costruzioni in prevalenza ad uso residenziale.
ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE		
Aree produttive del settore secondario	IV	
Aree produttive del settore terziario	IV	
Aree per attività alberghiere	I – II – III	E' stata assegnata la Classe acustica che caratterizza il territorio circostante (ciò per evitare eccessive frammentazioni del territorio, sconsigliate anche dalle linee guida redatte dall'ANPA).
Aree a campeggio	III	
Aree agricole di interesse secondario	I – II	Si tratta di aree adibite prevalentemente a pascolo e ad alpeggio o a coltivazioni di limitata estensione. Sul territorio comunale si sono individuate alcune macrozone (una circostante il centro abitato principale, una posta a sud-est del centro, una circostante la frazione masi della Roa, una circostante la Borgata Cainari) alle quali è possibile associare una Classe II. Le rimanenti zone, distribuite a piccole macchie sull'intero territorio comunale, sono associate alla Classe acustica del territorio circostante, ovvero la Classe I.
Aree a boschi e aree improduttive	I	
Aree sciabili	III	
Discariche, depuratori, ecc	II – III	Data la limitata estensione di queste aree e lo scarso impatto acustico di ciò che vi è collocato, si assegna la classe associata al territorio circostante.
ZONE DI INTERESSE PUBBLICO		
Aree per attrezzature e servizi	II – III	E' stata assegnata la Classe acustica che caratterizza il territorio circostante (ciò per evitare eccessive frammentazioni del territorio, sconsigliate anche dalle linee guida redatte dall'ANPA).
Aree adibite a spazi pubblici e a parcheggi	II – III	

Una volta ultimata questa fase, basata sullo studio dettagliato della destinazione d'uso urbanistica del suolo, si è passati ad una analisi critica della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale così redatta. In particolare sono stati analizzati:

- la distribuzione delle arterie di traffico veicolare e l'inserimento delle fasce di pertinenza e delle aree cuscinetto;
- le aree di contatto anomalo (ovvero aventi un accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiore a 5 dB) e l'inserimento di fasce di transizione;
- la compatibilità con le zonizzazioni acustiche dei comuni confinanti (se esistenti);
- la possibilità di aggregazione in aree omogenee.

Inoltre sono state individuate le aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Analisi del traffico veicolare – Inserimento fasce di pertinenza e aree cuscinetto

Per l'assegnazione delle fasce di pertinenza acustica, ai sensi del *d.P.R. n° 142 del 30/03/2004*, sono state individuate le vie di comunicazione principali e secondarie; in seguito sono state assegnate le fasce di pertinenza acustica alle vie di comunicazione più importanti, sia in ambito extra-urbano, sia in ambito urbano; la rimanente viabilità è stata considerata come parte del territorio zonizzato.

La tabella sottostante riporta l'elenco e la classificazione delle strade interessate dalle fasce di pertinenza acustica.

Denominazione Strada	Tipo di Strada (secondo codice della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica A (m)	Valore limite corrispondente [dB(A)] (*)	
			Diurno	Notturno
Strada Provinciale del Grigno (SP 75)	F - Locale	30	65	55
Strada Provinciale del Tesino (SP 78)	F - Locale	30	65	55
Strada provinciale SP 79	F - Locale	30	65	55
Strada Provinciale della Roa (SP 212)	F - Locale	30	65	55

(*): Valori limite definiti dal Comune secondo quanto riportato nelle Tabelle 1 e 2 del d.P.R. n. 142/2004

Oltre ad identificare le fasce di pertinenza acustica ai sensi del *d.P.R. n° 142/2004* (i cui limiti sono da confrontarsi esclusivamente con il rumore prodotto dal traffico stradale) si è provveduto, ai fini di caratterizzare meglio il territorio, ad assegnare, come minimo, una Classe II alle zone circostanti le vie di comunicazione sopra elencate (ovvero quelle interessate da maggior traffico veicolare); l'estensione di tale fascia cuscinetto assume mediamente la larghezza della fascia di pertinenza acustica (30 m), sia in ambito urbano che in ambito extra-urbano. Ciò avviene in quanto ampi tratti di queste strade sono collocati in zone caratterizzate da limiti alquanto restrittivi (Classe I).

Il territorio comunale non è interessato da nessuna linea ferroviaria, né tanto meno da alcun insediamento aeroportuale.

Analisi delle aree di contatto anomalo – Inserimento fasce di transizione

Sono state individuate le aree che, in seguito ad una prima stesura di zonizzazione, presentano dei salti di classe, ovvero un accostamento tra zone con classi acustiche che differiscono per più di 5 dB; sulla base delle indicazioni delle Linee guida dell'ANPA e da quanto specificato in altre normative regionali, sono state inserite fasce di transizione dell'ampiezza di circa 50 metri, a partire dal limite esterno delle zone con classe acustica più elevata.

Questa operazione si è resa necessaria, in particolare, in prossimità:

- delle aree produttive a nord del centro abitato;
- di un'area adibita a servizi e spazi pubblici a sud del centro abitato;
- delle aree sciabili presso la località del Passo del Broccan.

Nell'inserire le fasce di transizione si è posta particolare attenzione nel non creare una frammentazione eccessiva del territorio e nell'evitare che il confine tra classi differenti attraversi edifici esistenti.

Dal punto di vista grafico le fasce di transizione possono talvolta presentare delle spigolature “innaturali” rispetto alla configurazione del territorio, ma ciò è un fenomeno ricorrente quando si apportano delle modifiche grafiche dettate da esigenze metriche precise.

Analisi delle zonizzazioni acustiche dei comuni confinanti

In questa fase si è cercato di tenere conto della zonizzazione acustica dei comuni confinanti, in particolare dei comuni di Cinte e Pieve Tesino in quanto anche per essi la società Modulo Uno S.p.A. sta predisponendo la classificazione acustica comunale.

Nel dettaglio non ci sono incongruenze tali da modificare le zonizzazioni dei comuni interessati in quanto la destinazione d'uso del territorio generalmente non cambia durante l'attraversamento del confine comunale (si tratta per lo più di aree di media e alta montagna adibite a bosco o a pascolo e associabili ad una classe I).

Aggregazione in aree omogenee

In seguito si è passati a verificare la possibilità di aggregazione di aree omogenee, in modo da evitare una eccessiva frammentazione del territorio.

E' utile precisare che di tutto ciò ne è già stato tenuto conto durante le fasi sopra descritte, in particolare durante l'inserimento delle fasce cuscinetto e di transizione.

Aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Secondo la normativa è necessario identificare le aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Esse sono state individuate in accordo con l'amministrazione comunale: tali aree sono state evidenziate sulle tavole della zonizzazione acustica.

Di seguito se ne riporta l'elenco con l'ubicazione delle stesse e la classe acustica assegnata:

Nome del sito	Classe acustica
Area sportiva “Le Parti”	III

Località “La Cascatella”	I
--------------------------	---

Spetta ai comuni, attraverso la redazione di uno specifico regolamento comunale, il compito di stabilire le regole per la gestione di tali aree, definendo i limiti da rispettare all'interno dell'area e presso i ricettori limitrofi durante lo svolgimento delle manifestazioni, gli orari e la durata delle singole manifestazioni ed eventuali possibilità e modalità di deroga ai limiti sonori.

4.2. Restituzione grafica del piano di classificazione acustica

Contestualmente alla stesura della presente relazione, si è proceduto alla restituzione degli *elaborati grafici di progetto* ritenuti necessari, sia in formato cartaceo che in formato informatizzato.

La carte elaborate sovrapponendo la classificazione acustica al territorio comunale mostrano l'estensione e la delimitazione delle zone acustiche omogenee. Sono, inoltre, segnalate, le fasce di pertinenza acustica per le strade e le aree destinate allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

In Allegato si riportano: le tavole relative alla zonizzazione acustica di tutto il territorio comunale (n. 3 tavole in scala 1:10000 – Tavola 1a, 1b, 1c); la tavola relativa alla zonizzazione acustica del centro abitato principale (n. 1 tavola in scala 1:2000 – Tavola 2).

5. ESTENSIONE DELLE ZONE ACUSTICHE OMOGENEE

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle superfici in km^2 assegnate alle singole zone acustiche e un istogramma illustrativo della percentuale di territorio destinata alle stesse (fig. 1).

L'eventuale imprecisione del dato è dovuta alle approssimazioni nel seguire esattamente il profilo dei mappali.

ZONE OMOGENEE	[km^2]	[%]
ZONA I	98,93	88,00
ZONA II	8,04	7,10
ZONA III	5,36	4,75
ZONA IV	0,07	0,15
ZONA V	0	0
ZONA VI	0	0
TOTALE	112,40	100




Figura 1

6. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precedentemente esposto si ritengono idonee le scelte classificatorie proposte con l'attuale piano di zonizzazione acustica. Tuttavia è opportuno precisare quanto segue.

La classificazione acustica è strumento flessibile di pianificazione ambientale e, come tale, si pone degli obiettivi sostenibili che necessitano di continue verifiche sul campo, in particolare per l'analisi delle criticità acustiche indotte sul territorio comunale dalla presenza di sorgenti fisse (aree produttive artigianali, commerciali e industriali) e mobili (arterie stradali).

Il piano di zonizzazione acustica del territorio Comunale costituisce un utile strumento di pianificazione e programmazione dello sviluppo del paese unitamente al P.R.G.C. ed al P.U.T.

La suddivisione in differenti classi consentirà di regolamentare i nuovi insediamenti siano essi abitativi o industriali, senza precludere l'edificabilità di determinate zone, ma fissando dei precisi limiti di rumorosità ambientale che dovranno essere necessariamente rispettati.

La stretta correlazione tra i vari strumenti tecnico-legislativi (Zonizzazione Acustica, P.R.G.C. e P.U.T.) comporterà la necessità di un reciproco aggiornamento nel momento in cui uno di questi debba subire modifiche o variazioni.

L'analisi condotta consentirà anche di tutelare le aree abitative e residenziali dalle diverse forme di inquinamento acustico imputabili a sorgenti fisse e sorgenti mobili:

- **Sorgenti fisse:** Per questo tipo di sorgenti (insediamenti industriali, attività artigianali o commerciali) risulta fondamentale una adeguata pianificazione dello sviluppo per evitare il contatto o la vicinanza tra aree abitative e zone industriali. La pianificazione futura dovrà essere tale da evitare, in modo rigoroso, il contatto tra aree con valori limite che differiscano per più di 5 dB(A).

- **Sorgenti mobili:** per le immissioni sonore imputabili al traffico veicolare dovrà essere predisposto un Piano Urbano del Traffico, atto a distribuire adeguatamente il flusso veicolare sulla rete viaria Comunale, cercando di preservare le aree abitative. Come principio di massima il P.U.T. ha come scopo quello di fluidificare e rendere omogeneo il regime di marcia dei veicoli, limitando la percentuale di veicoli pesanti, soprattutto nelle aree dove si vogliono perseguire livelli di rumorosità più contenuti.

Si ricorda, inoltre, che

- la Legge Quadro n. 447/95 all'art. 8 definisce quali sono le opere per le quali i comuni possono richiedere la documentazione inerente la valutazione di impatto acustico e di clima acustico;
- al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, i soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del d.P.C.M. 05/12/1997.

Modulo Uno S.p.A.

Ing. Valerio Valpiola (*)

Dott. Marina Girotto (**)

(*) Tecnico competente ex articolo 2 della Legge n.447/95 con D.D. Regione Piemonte n. 346/DA10.04 del 19/06/2008.

(**) Tecnico competente ex articolo 2 della Legge n.447/95 con D.G.R. Regione Piemonte n.52-13688 dell'11/11/1996.

Allegato A

Tavole 1a, 1b, 1c, 2 – Classificazione acustica del territorio